



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 29-09-2020

Adunanza Straordinaria – Seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
ZAMBONI ANDREA	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Presente
NALLI RAFFAELLA	Presente
BRANDALESI SILVIA	Presente
BARIGOZZI GIAN PAOLO	Presente
TRAPPELLA ANNA CINZIA	Presente
POZZATI MARCO	Presente
MANZOLI PAOLO	Presente
FRANCIOSI DORIANA	Presente
LUCCHIN MARIANNA	Presente
ROSA LUCA	Assente
SIMONI DANIELA	Presente
OCCHI SERENA	Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Assiste con funzioni di verbalizzazione il Vice Segretario Comunale Ciarlini Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere MANZOLI PAOLO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

BARIGOZZI GIAN PAOLO

TRAPPELLA ANNA CINZIA

LUCCHIN MARIANNA

Deliberazione n. 48 del 29-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI

DOTT.SSA MATTEUCCI EMANUELA

Il presente Regolamento viene adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta all'Ente locale e disciplina le attività che l'Ente deve mettere in atto dopo le procedure legate al pagamento volontario. Praticamente, si parla di riscossione coattiva una volta che l'Ente ha adottato l'atto di accertamento e non vi è stata acquiescenza da parte del contribuente, ovvero parlando di un'entrata a natura patrimoniale, una volta che l'Ente ha inviato la nota o l'invito al pagamento di un'entrata a natura patrimoniale l'utente non ha provveduto ad adempiere. La differenza quale è? Ovviamente, sulla tempistica. Su un avviso di accertamento, normalmente, il contribuente ha 60 giorni di tempo per adempiere, decorsi i quali si passa poi alla fase cosiddetta di riscossione coattiva; nel caso dell'entrata patrimoniale i tempi possono essere diversi. In ogni caso, per quanto riguarda questa fase, facciamo riferimento ad una fase innovativa della riscossione coattiva che è legata all'entrata in vigore della legge 160 del 2019, cosiddetta legge di bilancio, che ha in un certo qual modo innovato l'attività di riscossione degli Enti locali, sia che si tratti di entrata tributaria sia che si tratti di entrata patrimoniale. Lo ha fatto prevedendo e attribuendo agli atti emessi dagli Enti locali la natura di atti esecutivi. Cosa significa? Significa che fino al 2019, una volta che l'Ente locale aveva emesso l'avviso di accertamento o una ingiunzione per un'entrata patrimoniale, questi atti non avevano la natura di atto esecutivo, ovvero attraverso questi atti non potevano avviarsi quelle azioni di caratter

e

... le cosiddette azioni cautelari, vale a dire notificare il preavviso di fermo amministrativo, attivare forme di recupero credito, attivare pignoramenti... perché? Perché per poter avviare questa fase cosiddetta esecutiva occorre un passaggio successivo, che era quello della cartella esattoriale se la riscossione era affidata all'Agenzia Entrate e Riscossioni, ovvero se la riscossione coatta era fatta direttamente dall'Ente locale con l'ingiunzione. Con l'innovazione introdotta dalla legge 160, invece, gli atti emessi dagli Enti locali, sia che si tratti di avvisi di accertamento o di atti di messa in mora, già nel momento in cui è decorso il termine per poter o presentare ricorso, in caso di contenzioso, oppure decorso il termine per il pagamento non c'è stata l'acquiescenza da parte del contribuente, questi atti assumono natura di atto esecutivo, cioè sono già pronti per avviare le fasi cosiddette cautelari. Ora, ovviamente, la finalità qual è? È quella di ridurre i tempi di riscossione delle entrate degli Enti locali. Proprio per rendere, quindi, più tempestivo il recupero del credito. Con il Regolamento che noi andiamo ad approvare di riscossione coattiva viene previsto che prima di affidare l'incarico a un soggetto che poi procederà alla riscossione, l'Ente si riserva comunque l'opportunità di fare ulteriori controlli, ulteriori azioni

per sollecitare i pagamenti, attraverso richieste, attraverso avvisi bonari, assegnando un ulteriore termine di 15 giorni. Questo, diciamo, per mantenere sempre un rapporto con l'utente di collaborazione. Nel Regolamento viene previsto altresì che la riscossione coatta possa essere affidata all'Agenzia Entrate e Riscossioni oppure possa essere anche gestita direttamente dall'Ente locale. Questo a discrezione dell'Ente stesso. È previsto inoltre che il potere di concedere l'eventuale dilazione anche sulle somme che sono state messe nella cosiddetta riscossione forzata, ovvero dopo che è partita la fase esecutiva... resta però in capo all'Ente creditore il potere di concedere una dilazione. Questa potestà si è pensato di mantenerla, di lasciarla in capo al Comune e di non demandarla ad un terzo soggetto, ovvero, ad esempio, all'Agenzia Entrate e Riscossioni. Per cui anche in caso di riscossione coatta affidata all'Agenzia Entrate e Riscossioni, una volta che il contribuente presenta la propria richiesta di pagamento dilazionato, il potere di decidere sulla concessione o meno, quante rate, valutare le condizioni di disagio, etc., è una potestà che resta in capo al comune di Riva del Po, ovvero in capo al Funzionario responsabile dell'aspetto tributi, se si tratta di un'entrata a natura tributaria, in capo al soggetto che è titolare dell'entrata, se si tratta di un'entrata patrimoniale. Anche in questo caso sono definiti i criteri sulla concessione della dilazione, quali sono le condizioni riconosciute di obiettiva difficoltà o di disagio, quante rate sono concedibili in base all'entità del credito.

PRES. MANZOLI PAOLO

Grazie, Dottoressa. Qualche intervento?

Nessun partecipante al Consiglio Comunale chiede la parola.

Vista la legge di Bilancio, LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, manovra finanziaria per l'anno 2020, con la quale il legislatore ha profondamente riformato la fiscalità degli enti locali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 791 e segg. che dispone, al fine di facilitare le attività di riscossione per gli enti locali delle entrate di competenza siano esse di natura tributaria o patrimoniale, con nuove disposizioni connesse alla modalità di recupero;

Ravvisata la necessità di adottare apposito regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate comunali nel territorio del Comune di Riva del Po;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti e alla Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa disciplinante la specifica materia;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che disciplina in termini di potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; l'art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388; l'art. 172, comma 1 lettera c), del TUEL D.Lgs. 267/2000 il quale dispone

che i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti afferenti le proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la gestione del Settore Tributi giusta convenzione approvata **con atto n. 3 del 04/03/2019** adottato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, avviene in forma associata con il Comune di Copparo;

Visto l'allegato regolamento predisposto dal Responsabile del Settore Tributi Unico Associato, ritenuto meritevole di approvazione;

Visto l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Rilevato che in esito all'intervento normativo anzidetto, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia per gli atti relativi a tutti i tributi e entrate comunali;

Atteso in sintesi, che in esito alle novità recate dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, il quadro normativo complessivo in tema di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi di relativa competenza è il seguente: Ø l'obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011 e s.m.i. i termini entro cui devono essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni medesime, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento;

Visto l'art. 1, comma 767, della .L. 160/2019 che dispone:

l'obbligo di trasmettere la deliberazione regolamentare e quella che approva le aliquote al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il termine previsto dalla vigente normativa , con modalità telematica attraverso l'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Tutto ciò premesso:

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi Unico Associato e di regolarità contabile del Responsabile Finanziario

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle Entrate Comunali, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui norme attengono alla modalità di applicazione e di gestione della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Riva del Po;

2) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Riva del Po;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla vigente normativa a cura del Responsabile del Settore Tributi Unico Associato;
- 4) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato Matteucci Emanuela;
- 6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4 , del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MANZOLI PAOLO

IL VICE SEGRETARIO
Ciarlini Claudio

Proposta N. 51 del 16-09-2020

Ufficio: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 16-09-2020

IL DIRIGENTE

Matteucci Emanuela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 21-09-2020

IL DIRIGENTE

Ciarlini Claudio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 29-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 19-11-2020 al 04-12-2020 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19-11-2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Ciarlini Claudio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 29-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE
COMUNALI**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li,

IL VICE SEGRETARIO
Claudio Ciarlini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)